



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DI MAGGIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 2014**

Modifica all’articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che questa proposta legislativa intende perseguire è quello di velocizzare lo svolgimento dei processi civili, annosa piaga italiana che, peraltro, scoraggia gli investimenti esteri nel nostro Paese.

Nel quadro delle numerose riforme succedutesi nel tempo non sono mai stati previsti interventi sui tempi degli adempimenti processuali; il disegno di legge che si propone lambisce un ambito che, per una sorta di tabù, non è mai stato sfiorato.

Come noto, i termini processuali, cioè quelli entro i quali debbono essere effettuati i diversi adempimenti a carico delle parti, prevedono un doppio binario: quello dei cosiddetti termini ordinatori, la cui mancata osservanza non determina conseguenze pregiudizievoli e quello dei termini perentori, la cui mancata osservanza comporta, invece, decadenze, oppure potenziali censure.

Sinteticamente, tutti i termini posti a carico delle parti private, e quindi dei loro difensori, gli avvocati, hanno natura perentoria. I termini, invece, relativi ad adempimenti dei magistrati, quali, ad esempio, i tempi che devono intercorrere tra un'udienza

e l'altra, i termini per l'assunzione di determinate decisioni, non hanno carattere di perentorietà.

L'articolo 152, secondo comma, del codice di procedura civile, nell'attuale formulazione, prevede che «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiara espressamente perentori».

Quello che si propone è la modifica del testo vigente, prevedendo la perentorietà di tutti i termini nel processo; in questo modo tutti i termini che regolano gli intervalli tra le udienze, i depositi dei provvedimenti, interlocutori e decisori, diverrebbero perentori.

Ciò renderebbe maggiormente efficace l'applicazione dell'articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e del successivo articolo 81-bis, il quale statuisce che il mancato rispetto dei termini fissati dal calendario può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

Per le ragioni appena esposte si auspica la tempestiva approvazione del presente disegno legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 152 del codice di procedure civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I termini stabiliti dalla legge sono perentori».

